



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

**RICHIESTA CONTRIBUTO SCRITTO, IN
RELAZIONE ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI
RIUNITE 1° e 3° DEL SENATO DEL DISEGNO DI
LEGGE DEL GOVERNO 1053**

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A.S. n. 1053 del 9 aprile 2024.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Illustrissimo Presidente,

ringraziando dell'opportunità concessa riguardante la possibilità di trasmettere un nostro contributo, dopo aver letto l'Atto Senato 1053, non possiamo esimerci dall'analizzare una serie di questioni inerenti ai singoli articoli.

In particolare, l'articolo 1 eleva a quattro anni, in altre parole due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per: agenti in prova, vice ispettori in prova, commissari capo. Aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione, presente nell'atto legislativo istitutivo, di "Istituto superiore di polizia", prevedendo che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.

L'articolo 1 reca un duplice ordine di disposizioni meritevoli della nostra attenzione. Esso eleva il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova, commissari capo e pertanto il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione diviene di quattro anni, anziché due, com'è nella disciplina vigente, introdotta dal decreto legislativo 95/2017, perché l'amministrazione non è in grado di fornire alloggi collettivi che per tali ragioni il personale "fugge" dalle sedi del nord, ovvero di due anni (anziché un anno) se si tratti di sede disagiata. Siffatte modificazioni - recate dal comma 1, per agenti in prova e vice ispettori in prova, nonché dal comma 2, lettera a), per i commissari capo - incidono, rispettivamente, su disposizioni del d.P.R. n. 335 del 1982 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") e del decreto legislativo n. 334 del 2000 ("Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato").

La prescrizione elevata non è riferibile alla movimentazione del richiedente bensì alla sola possibilità di fare domanda per poi entrare in una graduatoria. La movimentazione poi potrà addirittura esserci, per alcune realtà territoriali, dopo 15 anni se non oltre.

La norma così eventualmente modificata e quindi così come elaborata determina delle problematiche di non facile soluzione.

Innanzitutto non tiene conto delle evidenti incapacità assunzionali della Polizia di Stato perché l'attuale numero degli istituti d'istruzione sono impossibilitate a formare più di 3000/3200 persone a pieno regime, un numero di personale che non riuscirà nemmeno a soddisfare il normale turnover, senza far rilevare che esiste una ben evidente vacanza organica che sembrerebbe passare in secondo piano rispetto dalle attuali scelte politiche e, cosa molto più grave, dai rilievi del dipartimento della PS.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Ed è evidente che si vuole con questa norma mettere una barriera alla mobilità. Mobilità che tra le altre cose è una strategia governata in modo unilaterale dell'Amministrazione. Siamo in disaccordo perché tale decisione, disarticolata rispetto ad una più profonda disamina che da sola è letta come una cattedrale nel deserto, attesi i limiti e le incompatibilità per le nuove immissioni nella scelta delle sedi, incide anche sul diritto al ricongiungimento familiare, visto anche l'enorme ostracismo nella applicazione di istituti riguardante l'assistenza al disabile e l'assistenza al neonato. Infatti, di fatto, sono disapplicate dall'amministrazione, le norme della legge 104/1992 e dell'articolo 42 bis del d.lgs. 165/01. Ma cosa ben più grave tale modifica inciderebbe ulteriormente sul reddito individuale, visto la mancata attuazione di una seria politica alloggiativa per i poliziotti, aggiungendo quindi un ulteriore periodo per la sola presentazione della domanda per la movimentazione, pur comprendendo la necessità dell'amministrazione dovuta alla conoscenza del territorio del singolo poliziotto. Pertanto pur considerando che la mobilità incide sulla conoscenza del territorio per poter "combattere" la micro e la macro delinquenza, non è di poco conto il fatto che il costo della vita, l'enorme prezzo da dover pagare con riferimento ad una retribuzione fissa in connessione con i canoni di locazione, spingono i poliziotti a far domanda per rientrare nei propri comuni di nascita o di residenza. Cosa ben diversa, invece, se insieme a questa norma ci fosse una vera politica alloggiativa per i poliziotti, a canone ridotto, in modo da poterli convincerli a restare in determinati territori, alcuni dei quali assolutamente disagiati. Senza mettere qui sulla bilancia il rischio operativo e le aggressioni che ogni ora i poliziotti ricevono. Il tutto con la premessa che il Siulp è favorevole a che questi alloggi siano anche a titolo oneroso in modo tale che, attraverso un sistema di moltiplicatore degli investimenti, con un evidente principio di autoalimentazione, le somme eventualmente pagate dai poliziotti, in virtù della necessaria politica degli alloggi, una parte dovrebbe essere destinata alla normale manutenzione, e alla pulizia degli stessi, mentre una altra parte potrebbe essere nuovamente investita per costruire altri alloggi. Questa è l'unica vera soluzione e non quella di elevare il tempo minimo per presentare una domanda di trasferimento. Senza porre l'accento che le stesse difficoltà non valgono per i dirigenti e i vertici dell'amministrazione poiché tra il beneficio economico del trasferimento d'ufficio e gli alloggi presenti in conseguenza dell'incarico non provano, se non in forma ridotta, le stesse problematiche.

Anzi, per poter indicare un percorso diverso, essendo nelle responsabilità della gestione dell'amministrazione la mobilità, questo tempo minimo solo per poter presentare la domanda, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, potrebbe essere addirittura eliminato.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Tuttavia per quanto riguarda il Siulp è chiaro che qualsiasi decisione non può essere scissa da un patto d'onore con i poliziotti, ossia la consegna di un alloggio, con la necessaria privacy, tale da poter costruire una propria famiglia e tempo minimo per una eventuale mobilità.

È criticabile far ricadere sui singoli lavoratori della Polizia di Stato le scelte concernenti la mancanza di personale e l'eventuale volontà di non coprire la vacanza organica.

L'articolo 49, DPR 28 ottobre 1985, n. 782 stabilisce che il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l'addestramento. Al personale della Polizia di Stato in servizio collettivo fuori sede è fatto obbligo di alloggiare in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo. In tale caso l'autorizzazione è data dal responsabile dell'ufficio o reparto o istituto ove è ubicato alloggio. Gli allievi agenti, gli agenti in prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al DPR 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi. È lapalissiano che, quindi, tale mancanza di alloggio comporta due ulteriori problematiche: a) la mancata fidelizzazione del singolo poliziotto con il territorio, perché alla prima occasione andrà via, b) la mancata visione organizzativa incidente sul territorio perché alloggi messi a disposizione dei poliziotti significa far vivere la città allo stesso e significa avere occhi per la sicurezza anche fuori dal servizio.

La scelta indicata dall'articolo 1 e probabilmente suggerito da un'amministrazione ancorata ad aspetti esistenti prima della legge di riforma 121 del 1981, per fare un esempio, sommessamente, può rientrare nel caso di un sistema idraulico, vecchio come tecnologia, ma che pur con l'evidente calcare funziona in modo consuetudinario. Mentre l'attività posta in essere tende a smontare un pezzo del sistema e il solo toccarlo determinerà l'intera inefficienza del resto dell'impianto.

Inoltre si segnala, solo per completezza che sussiste la disapplicazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1954, n. 1406, il quale prevede che una speciale Commissione, avente sede presso le prefetture, disciplini le assegnazioni degli alloggi da concedere in locazione al personale delle Forze dell'ordine.

Secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale datato 1° giugno 1984, afferente alla materia, per la Polizia di Stato sono demandate a partecipare a tale consesso le rappresentanze del personale, in attività di servizio, determinate in: un rappresentante appartenente al ruolo dei Commissari o al ruolo degli Ispettori, un rappresentante scelto tra gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed uno tra gli appartenenti al ruolo degli



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Agenti e degli Assistenti. Purtroppo un silenzio assordante sta caratterizzando anche l'applicazione di tale norma.

Inoltre, ci sia consentito di considerare alquanto stravagante l'idea che i tempi di permanenza minima possano essere in qualche modo giustificati dalla mobilità eccessiva. È surreale ancora pensare, in virtù di una antipatica previsione, che i poliziotti appena usciti dal corso non possono essere destinati alla provincia di nascita, residenza e nemmeno in quelle limitrofe. In alcuni casi questa scelta ricade nelle regioni di nascita, residenza ed estese a quelle limitrofe. Una volontà di rendere il poliziotto “nomade” e “povero” rispetto anche al ritorno presso i propri cari, ma soprattutto si etichetta il poliziotto come colui non in grado di poter affrontare le situazioni emergenziali nella propria città di nascita. Oltre al fatto che, a prescindere dal merito nella formazione, in alcune città non potrà essere destinato e quindi, di fatto, la norma aggira il merito che è l'elemento principe per determinare la graduatoria in base alla quale scegliere poi le sedi di assegnazioni.

Continuando con riferimento alla disposizione concerne la Scuola superiore di polizia., abbiamo letto che se ne ‘aggiorna’ la denominazione, modificando il decreto legislativo n. 334 del 2000 (cfr. il suo articolo 67). Si tratta di un cambio di denominazione, entro l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, preposta alla formazione, aggiornamento professionale e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato. La norma “madre” ed il suo regolamento di organizzazione è il d.P.R. n. 256 de 2006, rivisitato con d.P.R. n. 27 del 2018.

Secondo la disciplina vigente (ossia l'articolo 5 del citato d.P.R. n. 256 del 2006) alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982. Per questo riguardo l'atto in lettura, verrebbe introdotta, mediante la novella all'articolo 67 del d.P.R. n. 334 del 2000, la specificazione che il direttore della Scuola possa essere un Prefetto oppure in alternativa un Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, entro la dotazione organica della citata tabella A, oppure dell'analogha tabella A relativa alla dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile, del D.P.C.M. n. 78 del 2019, ossia il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

La novella, si legge nella relazione illustrativa, intende ‘allineare’ la titolarità della carica di direttore della Scuola superiore di polizia alla disciplina generale posta dal citato D.P.C.M. circa la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Orbene da questa lettura innanzitutto ci preme rilevare la differenza etimologica adottata, infatti, scuola significa istituzione a carattere sociale che, attraverso un'attività didattica organizzata e strutturata, tende a dare un'educazione, una formazione umana e culturale, ovvero una preparazione specifica in una determinata disciplina, arte, tecnica, professione. Mentre istituto significa ogni istituzione o ente, pubblico o privato, creato per raggiungere determinati fini, ovvero entra nel nome di enti pubblici e privati e nelle Università, è l'unità amministrativa per l'esercizio dell'attività didattica e di ricerca connessa con una o più materie di insegnamento tra loro affini.

Quindi la previsione dovrebbe attribuire al Prefetto o in alternativa al dirigente generale il compito di presiedere un organismo che dovrebbe insegnare attraverso un'attività didattica organizzata e strutturata, tendente a dare una formazione specializzata e finalizzata alla futura classe dei dirigenti della Polizia di Stato, ovvero ai futuri Questori, Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.

Si ritiene che la norma, così come formulata, possa dar luogo allo snaturamento dei valori e delle finalità cui è nata la scuola, ovvero potrebbe essere nominato un Prefetto proveniente anche dalla dirigenza dei Carabinieri con possibili contrasti nei metodi e nei contenuti degli insegnamenti alla dirigenza della Polizia, che ha una connotazione Civile. Lo stesso esempio vale per la nomina di un Prefetto proveniente, ad esempio, dalla Guardia di Finanza oppure dall'esercito ovvero per qualsiasi nomina da Prefetto che non derivi dal ruolo della Polizia.

Si ritiene che la guida delle varie scuole debba riflettere la propria tradizione valoriale e culturale. Alla guida della scuola dei carabinieri c'è un carabiniere; alla guida di quella della guardia di finanza c'è un finanziere. Quindi, per omogenizzazione, alla guida della scuola dedicata alla formazione della dirigenza della Polizia deve esserci un poliziotto. Anche perché le norme prevedono anche una scuola interforze con la dirigenza a rotazione.

Salvo che non si riscriva la norma nel senso indicato, ovvero prendendo spunto dalle condizioni previste per la nomina del Vice Capo Vicario della Polizia che, a differenza del Vice Capo per il coordinamento tra le forze di Polizia, deve essere un Prefetto proveniente dalla carriera della Polizia di Stato, il Siulp esprime parere contrario.

Quindi la norma, per riassumere, se riscritta nel senso auspicato può trovare la nostra adesione, pur stigmatizzando, ancora una volta, la mancata condivisione da parte del Dipartimento della Polizia con le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato. In caso diverso il nostro contributo si posiziona nei termini dell'assoluta contrarietà.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Continuando, illustrissimo Presidente, abbiamo letto che l'articolo 7 trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

Si tratta del Fondo di assistenza istituito dalla legge n. 1279 del 1964 con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, con sede presso l'allora Direzione generale della pubblica sicurezza.

Giova ricordare che la sua istituzione rispose a talune finalità assistenziali tra le quali: 1) l'assistenza degli orfani del personale, o del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; b) il conferimento di contributi scolastici e borse di studio ai figli del personale; c) l'assicurazione del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi e la concessione di sussidi, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; d) la concessione di contributi per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, ed iniziative simili; e) la ripartizione o concessione di premi; f) la costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale.

Lo statuto fu approvato con d.P.R. 9 maggio 1968, n. 923.

Con d.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 è stato emanato il regolamento di riordino del Fondo, cui è stata conferita l'attuale denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato" (quella originaria era: "Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza"). Le disposizioni in esame mutano la configurazione giuridica del Fondo, da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato, quale fondazione. Essa dovrebbe acquisire integralmente il patrimonio del Fondo, e dovrebbe essere priva di finalità di lucro (comma 1).

Lo statuto della fondazione, come previsto dal comma 2, dovrà definire le modalità di perseguimento dei compiti istituzionali. Tali sono: a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi; c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene; f)



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali; g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio; h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

Ancora, la fondazione potrebbe disporre, come definito dal comma 3, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Su questo articolo siamo sentitamente contrari ad usare soldi destinati alle vittime del dovere per arredare e riammodernare l'unico circolo esistente della Polizia di Stato, il quale è prerogativa solo della dirigenza e funzionari. Cosa diversa se fosse aperto a tutto il personale della Polizia di Stato. Stessa perplessità per la possibilità che parte dei fondi possano essere destinati ad ammodernare le varie sale convegni, atteso che il Sindacato non compare tra gli organi che gestiscono o vigilano sulla gestione ossia i CIV.

Per quanto riguarda gli organi della fondazione che sono, secondo il comma 4: - il presidente; - il consiglio di amministrazione; - il collegio dei revisori dei conti, è auspicabile la presenza di rappresentanti sindacali a garanzia del personale.

Dalla lettura si rileva che lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti di tali organi. Rimane fermo – secondo la previsione del comma 5 – che il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario. Quanto al personale, la fondazione si avvale (secondo il comma 6) del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Anche qui si dovrebbe prevedere sempre la partecipazione dei Sindacati.

Particolare la previsione, posta dal comma 7, che dispone che il controllo sulle attività della fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. Quest'ultimo dispone: che l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

sull'amministrazione delle fondazioni, provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge:

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Oltre che al controllo dell'autorità governativa (il prefetto, in questo caso, in ottemperanza al decentramento amministrativo del controllo quale figurato dall'articolo 5 del d.P.R. n. 361 del 2000, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), la novella Fondazione permane soggetta, vale rammentare, al controllo della Corte dei conti. Infatti il vigente regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (il d.P.R. n. 244 del 2010) dispone (all'articolo 8) che il Fondo conformi il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al d.P.R. n. 97 del 2003. È, quest'ultimo, il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. La trasformazione in persona di diritto privato non si direbbe far venir meno – è quanto si rileva nella relazione illustrativa del presente disegno di legge – l'applicazione di quel regolamento, per effetto del rinvio normativo ad esso, contenuto nel d.P.R. n. 244 del 2010. Il comma 8 sancisce, della novella fondazione, la dotazione iniziale della fondazione che ammonterebbe a 2.903.987,45 euro. Tali risorse equivalgono all'attivo del bilancio consuntivo (riferito all'anno 2022) approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato (con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 giugno 2023). Oltre alle risorse sopra ricordate, confluiscono nel fondo di dotazione della fondazione i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato. Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, da un novero di cespiti tra i quali le risorse giungenti da ripartizione di fondi (secondo l'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007); i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, utilizzabili ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992);



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

le risorse per la tutela assicurativa (ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto legge n. 45 del 2005 nonché dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre n. 234 del 2021). Non è chiara la percentuale delle sanzioni amministrative che confluiranno nel fondo. La relazione illustrativa, inoltre, rammenta altresì i proventi derivanti dagli abbonamenti al quotidiano "Polizia moderna", edito dal Fondo, con cui si finanziano i contributi per il "Piano Marco Valerio" (per le cure dei figli minori affetti da patologie croniche del personale), o derivanti da canoni di concessione per i servizi di gestione. Si tratta di una previsione alquanto aleatoria perché potrebbero non esserci abbonamenti. Conclusione: le disposizioni sono dettate dal comma 9, circa la tipologia di atto recante lo statuto della novella fondazione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 10 dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale. Il comma 11 prevede che fino alla data di adozione dello statuto della fondazione, continui a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato. Tuttavia ad adiuvandum si chiede una norma che preveda fin da subito la partecipazione di rappresentanti sindacali.

Sarebbe, lo ripetiamo, imprescindibile anche la nomina di rappresentanti sindacali nel consiglio d'amministrazione ovvero nei CIV, eliminando qualsiasi dubbio di gestione gerarchica della fondazione, garantendo trasparenza nelle scelte

Inoltre dubbi si sollevano sull'articolo 7 lettera c) comma 2, dove si prevedono la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e propriamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale. Ci sembra grave tale distinzione e altrettanto grave che si stipulino di contratti di assicurazione connessi a rischi professionali propriamente per una sola specialità e non per tutti gli operatori in servizio della Polizia di Stato.

Non sono chiari i criteri per l'assegnazione di beni al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza per aspetti che riguarderebbero la malattia, lo stato di indigenza e altro particolare stato di necessità.

In ultimo, per completezza, l'articolo 2 riguardante la rimodulazione di posizioni di vertice dell'Arma dei Carabinieri, con contestuale recupero di posizioni di impiego di un generale di corpo d'armata da destinare all'incarico di manager privacy è una azione scissa dai principi di equa ordinazione sancita normativamente. Così come l'organizzazione mobile e speciale connessi ai servizi della Banca d'Italia.

Al comma 3 dell'articolo 2, si prevedono le attività di rimborso dall'agenzia delle entrate del credito IVA. Sottolineando l'importante contributo dell'Arma in linea con le finalità



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

del piano di ripresa e di resilienza volto alla realizzazione della transizione ecologica, si decide di far affluire in conto corrente fruttifero le somme dell'articolo 13 comma 4 decreto legislativo 177/2016. Le finalità sono definite ma non risulta chiaro se sono previste, proprio per le suddette finalità, assunzioni extra.

Per l'articolo 3, si richiamano ancora i principi dell'equa ordinazione, e per l'articolo 4, ovvero il periodo minimo di 30 giorni per il comando e le relative attribuzioni, si chiede, fin da ora, la possibilità di applicarlo anche alla Polizia di Stato qualora non sussista una norma più favorevole.

L'articolo 5 prevede una delega ai Vigili del Fuoco. Con possibilità di soppressione dei ruoli e delle qualifiche esistenti. Si chiede una analoga delega per la Polizia di Stato.

Per quanto sopra descritto, ringraziando per l'attenzione concessa, si resta a disposizione per qualsiasi altro contributo.

Nel contempo si porgono cordiali saluti.

Roma, 29 aprile 2024

La Segreteria Nazionale SIULP